



**DECRETO PER LA TRATTAZIONE DEL RICORSO CON LE  
MODALITÀ DI CUI DI ALL'ART. 83, COMMA 7, LETT. H), E  
COMMA 21, DEL D.L. N. 18/2020**

**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TRAPANI  
IL PRESIDENTE**

- Visto il D.L. 17.03.2020, n. 18, contenente misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 in data 17.03.2020;
- Visto il D.L. 08 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
- Visto l’art. 83 del D.L. anzidetto, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27, nel testo modificato dall’art. 3 D.L. 30 aprile 2020 n. 28;
- Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi del comma 6 del citato art. 83, all’adozione delle misure organizzative necessarie per lo svolgimento dell’attività di questa Commissione Tributaria Provinciale per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio p.v.;
- Ritenuto che la scelta della modalità di svolgimento delle udienze tra quelle consentite deve essere effettuata contemperando il preminente interesse alla salvaguardia della salute con quello alla prosecuzione dell'attività giudiziaria, in considerazione anche dell’oggetto della controversia e del tipo di attività processuale programmata;
- Considerato che la superficie dei locali nei quali la Commissione Tributaria è allocata, non consente di assicurare il distanziamento sociale, sicché si ravvisa la necessità di mantenere fermo il divieto di accesso del pubblico negli anzidetti locali, ad eccezione dei casi di assoluta urgenza e indifferibilità;

- Ritenuto che la modalità di svolgimento delle udienze prevista dall'art. 83, comma 7, lett. h), è quella che maggiormente consente di realizzare il contemperamento dei suddetti interessi, dal momento che: a) lo svolgimento delle udienze avviene senza che sia necessaria la presenza fisica del Giudice e degli avvocati, prevedendo il suddetto articolo "lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, contenenti le sole istanze finali e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"; b) i giudizi pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria non richiedono la presenza delle parti personalmente e, per i giudizi per i quali non è fissata la pubblica udienza, nemmeno la presenza dei difensori;
- Che anche per le controversie da trattare in camera di consiglio va applicata la modalità di svolgimento delle udienze prevista dall'art 83, comma 7, lett. h), e comma 21, con la sola variante che, non essendo prevista una pubblica udienza, non sono necessarie le suddette note scritte, pur potendo le parti, secondo le regole generali, procedere alle attività di cui all'art. 24 ovvero di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 546/1992;
- Ritenuto che, a questo fine, va demandato al Sig. Dirigente della Segreteria di provvedere affinché il servizio di prenotazione degli appuntamenti prosegua fino al termine del periodo considerato, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi e che sia evitata ogni forma di assembramento;
- Ritenuto che nella trattazione degli affari, ferme restando eventuali diverse scelte organizzative di ciascun Presidente di Sezione, vanno privilegiati i ricorsi per i quali non sia stata richiesta la pubblica udienza;
- Ritenuto che, per ovvie ragioni di tutela della salute pubblica, stante il già evidenziato spazio estremamente limitato delle aule di udienza, a cui debbono aggiungersi le limitate dimensioni anche dell'antistante sala di aspetto, deve, in ogni caso, escludersi che le udienze pubbliche possano celebrarsi in presenza dei difensori o delle parti, dovendo per esse prevedersi che la trattazione si svolga con le forme stabilite dal co. 7 dell'art. 83 avanti menzionato, ossia mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, entro il termine di 5 giorni liberi prima dell'udienza, nonché di brevi repliche, entro il termine di 3 giorni liberi prima dell'udienza, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
- Considerato, d'altra parte, che, attesa la natura eminentemente documentale del procedimento tributario, il legislatore ha previsto all'art. 33 del D.L.vo n. 546/1992, come ipotesi di trattazione normale l'udienza in camera di consiglio;

- Ritenuto che, con le stesse modalità, debbono essere tenute le udienze in camera di consiglio per la trattazione delle istanze di sospensione degli atti impugnati;
- Ritenuto che, relativamente alle udienze camerale fissate per la decisione del merito, va concesso alle parti, conformemente a quanto previsto dall'art. 32 co. 3 D.lgs. n. 546 del 1992, solo il termine di 5 giorni liberi prima dell'udienza per il deposito di brevi repliche;
- Ritenuto che dovrà essere riservata alla discrezionalità di ogni Presidente di Sezione, ogni decisione sulla misura più opportuna da adottare, sia nell'interesse di un celere ed ordinato svolgimento dell'attività sopradescritta, sia al fine di salvaguardare la salute dei magistrati e del personale di segreteria, disponendo che le deliberazioni collegiali in camera di consiglio, a seguito di udienza sia pubblica o camerale, potranno essere assunte in presenza dei componenti del Collegio ovvero, ai sensi dell'art. 83 co. 12 quinquies, anche mediante collegamenti da remoto, essendo però indispensabile, in questo secondo caso, che, a conclusione della camera di consiglio e, comunque, nel più breve tempo possibile, vengano predisposti e depositati il verbale d'udienza e il dispositivo, da redigere in atti separati, con l'avvertenza che il dispositivo sia inserito nel fascicolo telematico solo dopo il deposito della sentenza;

#### **DISPONE**

- 1- Dal 12 maggio al 31 luglio 2020 è vietato l'accesso del pubblico agli uffici della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, salvi i casi di assoluta urgenza e indifferibilità;
- 2 - Il Direttore della Segreteria provvederà affinché il servizio di prenotazione degli appuntamenti prosegua fino al 31 luglio 2020, curando in ogni caso che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi e che sia evitata ogni forma di assembramento;
- 3 - La trattazione delle udienze pubbliche avverrà mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, entro il termine di 5 giorni liberi prima dell'udienza, nonché di brevi repliche, entro il termine di 3 giorni liberi prima dell'udienza, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
- 4 - Le udienze in camera di consiglio per la trattazione delle istanze di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati saranno trattate con le stesse modalità stabilite al superiore punto 3;
- 5 - Nel caso di udienze camerale fissate per la decisione del merito, sarà concesso alle parti solo il termine di 5 giorni liberi prima dell'udienza per il deposito di brevi repliche;

- A discrezione di ciascun Presidente di Sezione, cui resterà al riguardo riservata ogni valutazione sulla misura più opportuna da adottare nell'interesse dell'Ufficio e per la salvaguardia della salute dei magistrati e del personale di segreteria, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio, sia a seguito di udienza pubblica che di udienza camerale, potranno essere assunte in presenza dei componenti del Collegio ovvero mediante collegamenti da remoto, purché, in questa seconda ipotesi alla fine della camera di consiglio e, comunque, nel più breve tempo possibile, siano predisposti e depositati il verbale d'udienza e il dispositivo, da redigere in atti separati, con l'avvertenza che il dispositivo sia inserito nel fascicolo telematico solo dopo il deposito della sentenza. Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Giudici della Commissione Tributaria Provinciale e per l'affissione all'albo dell'Ufficio. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, nonché al Presidente della Giunta della Regione Siciliana al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani e di Marsala, ai Consigli dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trapani e Marsala, alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Trapani, alla Direzione della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Trapani, alla Riscossione Sicilia S.p.a. e all'ANCI, che ne darà comunicazione ai Comuni della Provincia di Trapani.

Trapani, 11 maggio 2020

Il Presidente della C.T.P. di Trapani  
- Carmelo Lombardo -

